D.A. n. 03/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i., recante norme sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i., che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i., recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana, che all'art. 2 attribuisce al Presidente della Regione ed agli Assessori regionali l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO l'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come modificato dall'art. 35 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, recante "Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato Taormina arte";

VISTO il D.D.G. n. 1011/S.8 del 19 maggio 2017, con il quale l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha approvato ai sensi dell'art. 35, comma 1 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i, il verbale di trasformazione del "Comitato Taormina Arte" in "Fondazione Taormina Arte Sicilia", unitamente al relativo Statuto;

VISTO lo Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia;

VISTO, in particolare, l'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, che prevede, dalla data di approvazione della trasformazione del "Comitato" in "Fondazione" da parte dell'Organo tutorio, la nomina di un Commissario straordinario per la gestione ordinaria dell'attività fino al completamento delle procedure per la composizione degli organi di cui all'art. 9 del medesimo Statuto, ed alla loro operatività, ivi compreso il Sovrintendente;

VISTO il D.D.G. n. 1556/TUR dell' 11 giugno 2019 con il quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia è stata riconosciuta quale persona giuridica, e consequenzialmente disposta l'iscrizione al Registro delle persone giuridiche della Regione Siciliana;

VISTO il D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, ed il successivo D.A. n. 9/Gab/TUR del 13 maggio 2020 con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo ha proceduto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, alla nomina del dott. Bernardo Campo - funzionario direttivo dei ruoli regionali - quale Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia al fine di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione complessiva dello Statuto e le consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento degli Organi, secondo quanto previsto dalle norme statutarie, fino alla data del 31 ottobre 2020;

PRESO ATTO che l'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, conferito giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, e prorogato con D.A. n. 9/Gab/TUR del 13 maggio 2020, risulta scaduto in data 31 ottobre 2020;

VISTO il combinato disposto dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, che estende fino al termine dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19 la durata della prorogatio degli organi amministrativi non ricostituiti;

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, che proroga lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri fino al 31 marzo 2022;

RITENUTO che in applicazione della suddetta normativa, l'incarico di Commissario Straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia risulta prorogato, *ope legis*, senza soluzione di continuità, dalla data della relativa scadenza sino alla cessazione dello stato di emergenza;

CONSIDERATO che nel periodo della suddetta proroga, gli organi ordinari e straordinari di amministrazione possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 10059/S.8/TUR del 24 marzo 2022 è stato trasmesso alla Fondazione Taormina arte Sicilia la comunicazione di approvazione delle modifiche statutarie già approvate dal Consiglio Comunale di Taormina con deliberazione n. 27 di reg. del 29 aprile 2021, al fine di poter attivare l'Ente per la predisposizione dei consequenziali adempimenti notarili prima della trasmissione del nuovo Statuto per l'emissione del relativo decreto assessoriale di approvazione;

VISTO l'art. 5, comma 2 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, che dispone, a far data dalla relativa pubblicazione sulla GURS, avvenuta il 25 marzo 2022, il divieto al Presidente, alla Giunta ed agli Assessori della Regione di nominare gli *"...Organi di amministrazione attiva, consultiva o di controllo della Regione"* anche negli enti di diritto pubblico o privato sottoposti a tutela, controllo o vigilanza da parte della Regione, autorizzando, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel caso di cessazione per scadenza naturale delle nomine, designazioni od incarichi, solamente la nomina di commissari straordinari per la durata non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione neoeletto, da individuare, prioritariamente, tra i soggetti la cui nomina, designazione od incarico è giunta a scadenza;

RITENUTO pertanto che, nelle more della conclusione del procedimento di modifica statutaria prevista ai sensi dell'art. 21, comma 4 del vigente Statuto, nonché del consequenziale relativo insediamento degli organi di amministrazione, si può comunque procedere, al fine di assicurare il regolare funzionamento dell'azione amministrativa della Fondazione, alla proroga, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia già conferito al dott. Bernardo Campo, sino alla nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del prossimo Presidente della Regione eletto nella XVIII legislatura;

per quanto in premessa indicato,

DECRETA

Art. 1 - L'incarico di Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte conferito al dott. Bernardo Campo giusta D.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, già prorogato con D.A. n. 9/Gab/TUR del 13 maggio 2020, prorogato ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, applicabile ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 ,è prorogato, senza soluzione di

continuità, sino alla nomina del Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre il termine di centoventi giorni dalla data di proclamazione del prossimo Presidente della Regione eletto nella XVIII legislatura.

Art. 2 - Al Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte è attribuita la legale rappresentanza della Fondazione; egli adotta tutti gli atti necessari per la revisione complessiva dello Statuto e per qualunque altra attività gestionale ordinaria e straordinaria attribuita dallo Statuto all'Organo di Amministrazione, ivi compresa la programmazione delle relative iniziative istituzionali.

Art. 3 - Per l'espletamento dell'incarico conferito al Commissario Straordinario, sono corrisposti i rimborsi relativi alle spese di missione regolarmente documentate, nonché ogni quant'altro compenso previsto ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, e dalle relative disposizioni attuative.

Art. 4- In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione regionale, pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Amministrazione regionale.

Art. 5 - Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, lì 31 marzo 2022

firmato L'Assessore
MESSINA